

REGOLAMENTO

per la tutela dell'uso dei propri marchi denominativo e/o figurativo a base:
“Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis”

Art. 1 – SCOPO

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO (*di seguito Fondazione*) intende tutelare l'uso dei propri segni distintivi, con la registrazione di un marchio collettivo di tipo denominativo e di un marchio collettivo di tipo figurativo, secondo le disposizioni degli articoli 29 e 30 del Codice di proprietà industriale di cui al d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e con le modalità previste dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, ai sensi della lettera b) del terzo comma dell'articolo 2 dello Statuto della Fondazione, con lo scopo di promuovere, sulla base della strategia generale di gestione, l'eventuale adozione di nuovi strumenti di salvaguardia del Bene Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO, al fine di perseguire con azioni comuni ulteriori forme di protezione, conservazione e valorizzazione, nel rispetto dell'ordinamento istituzionale delle parti.

2. Le funzioni della registrazione dei marchi collettivi di cui al comma 1 sono:

- a) concederne la licenza d'uso ai soci fondatori della Fondazione e specificamente Provincia di Belluno, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia di Pordenone, Provincia autonoma di Trento, Provincia di Udine, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto;
- b) concederne la licenza d'uso, ai fini dell'attività istituzionale, ai comuni, alle comunità territoriali e alle comunità montane nonché agli enti parco, il cui territorio è interessato dal Bene Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO;
- c) concederne la licenza d'uso ad istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive e sociali, nonché ad enti pubblici e privati, associazioni e altre organizzazioni senza fine di lucro, persone fisiche, ubicati in località o territori interessati dal Bene Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO, e che svolgono attività di carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo e sociale, per contraddistinguere iniziative che assicurino entrambe le seguenti condizioni:
 - apportino un significativo contributo scientifico, culturale o informativo al fine della conoscenza e della valorizzazione del Bene Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO;
 - siano realizzate nel territorio delle Province di Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento e Udine o comunque, se svolte fuori da tali territori, comportino la valorizzazione del Bene Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO a livello nazionale o internazionale negli ambiti di interesse della Fondazione;
- d) concederne la licenza d'uso a pagamento ad enti, persone fisiche o giuridiche, ubicati in località o territori interessati dal Bene Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO per contraddistinguere la fornitura di servizi oltre che la produzione ed il commercio di beni che rispondano a criteri di qualità formale e sostanziale coerenti con gli indirizzi del piano di gestione e con gli obiettivi generali della Fondazione, al fine di conseguire uno sviluppo sostenibile dei territori interessati dal Bene Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO.

3. La Fondazione tutela i propri marchi per tutte le classi identificabili nella classificazione internazionale dei prodotti e servizi per i marchi, conforme all'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 e sue successive modifiche.

4. La Fondazione si doterà di un Manuale d'uso dei marchi, anche a specificazione di quanto previsto dal comma 2, che diventa parte integrante del presente regolamento, il quale disciplina le modalità di utilizzo dei marchi e di concessione d'uso degli stessi ai soggetti richiedenti.

Art. 2 – OGGETTO

1. Formano oggetto dei due marchi collettivi:

- a) la denominazione Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis, comunque scritta o riprodotta anche in forma fonetica o visiva;
- b) la componente iconica, costituita dal disegno delle Dolomiti rappresentate da quattro cime. L'icona ha costituzione rettangolare, sul lato inferiore appare in forma fenomenica un profilo montuoso, caratterizzato sul lato sinistro da un declivio ricurvo e dal lato destro da un piano inclinato congiungente con un asse lineare parallelo al lato inferiore del rettangolo. Sopra il profilo fenomenico si stagliano quattro cime aventi ciascuna una forma leggermente diversa, queste "figure" simboleggiano le quattro diversità culturali presenti sul territorio: italiani, tedeschi, ladini e friulani. Le figure emergono dalla base bianca e prendono forma e disegno all'interno del rettangolo orizzontale: un "territorio" racchiuso in un perimetro per tutelare meglio un ambiente unico e mitico. La caratterizzazione delle cime deriva da un ordito, costituito da segni verticali netti (l'imponente spinta verticale delle pareti) spezzata da una trama leggera e disordinata di segni brevi orizzontali (le cenge, le balze, i terrazzamenti); la valle viene rappresentata dal segno arcuato e dolce, sulla sinistra, che descrive e ne rivela lo sfondo.

Art. 3 – LICENZA D'USO

1. La Fondazione assegna i marchi per gli scopi e nei limiti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

2. Al fine di concedere la licenza d'uso alle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del presente regolamento, il legale rappresentante del soggetto richiedente presenta alla Fondazione apposita domanda volta a illustrare l'iniziativa specificando contenuti, finalità, luogo e modalità di svolgimento, la rispondenza ai criteri definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera c), nonché l'accettazione del presente regolamento. La domanda è presentata almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa per la quale è richiesta la licenza d'uso. Sulla base dell'istruttoria condotta dal Segretario generale, la decisione di concedere la licenza d'uso spetta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione. In caso di giustificata urgenza o nell'impossibilità di convocare in tempo utile il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, la decisione può essere presa direttamente dal legale rappresentante della Fondazione; in tale fattispecie la decisione deve essere ratificata nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione. Per le iniziative realizzate con il contributo o con il patrocinio della Fondazione, la licenza d'uso dei marchi si intende automaticamente concessa. La Fondazione si potrà avvalere ai fini del supporto tecnico / istruttorio per la gestione del marchio di un gruppo tecnico a carattere interprovinciale.

4. La Fondazione stabilisce le modalità per concedere licenze d'uso di uno o di entrambi i marchi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del presente regolamento

subordinatamente al pagamento, per ogni ramo d'attività, di un importo stabilito annualmente dalla Fondazione. Nella domanda della licenza d'uso il legale rappresentante del soggetto richiedente presenta alla Fondazione apposita domanda volta a specificare il tipo di prodotti o servizi per i quali intende avvalersi degli stessi, le modalità d'uso previste, la rispondenza ai criteri definiti dall'art. 1, comma 2, lettera d) sopra citato nonché l'accettazione del presente regolamento. La licenza d'uso può essere rilasciata, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine vale il principio del silenzio-rifiuto. Sulla base dell'istruttoria condotta dal Segretario generale, che fissa i termini per la concessione dei marchi e il relativo importo annuale, la decisione di concedere la licenza d'uso spetta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

5. Il titolare della licenza d'uso, con l'accettazione del presente regolamento, si impegna a non concedere sub-licenze a terzi.

Art. 4 – ESCLUSIONE DELLA LICENZA D'USO

1. La licenza l'uso dei marchi collettivi di cui all'articolo 2 non viene concessa a:
 - a. iniziative e manifestazioni promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali nonché da ordini e collegi professionali, a esclusivo fine di propaganda o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - b. iniziative, manifestazioni, beni e servizi che danno un'immagine mercificata del corpo umano e irrispettosa della dignità della persona;
 - c. produzioni di beni o servizi che non rispettino principi etici nei cicli produttivi o comunque svolgano attività non compatibili con principi di sostenibilità economica, sociale ed ambientale.

Art. 5 – VIGILANZA E SANZIONI

1. La Fondazione può sempre controllare le modalità d'uso dei marchi da parte dei titolari della licenza d'uso, i quali hanno l'obbligo di fornire ogni documento e la massima assistenza per individuare tali modalità d'uso.

2. La licenza d'uso dei marchi oggetto del presente regolamento concessa ai sensi dell'articolo 1, comma 2 può essere revocata o modificata, qualora l'utilizzo dei marchi non avvenga secondo le modalità stabilite all'atto della concessione e nel rispetto del presente regolamento.

3. Nel caso in cui il titolare della licenza non utilizzi i marchi secondo le disposizioni del presente regolamento, del Manuale d'uso dei marchi di cui all'articolo 1 comma 4 o di altre prescrizioni o condizioni contenute nella licenza d'uso, la Fondazione adotta, a seconda della gravità delle irregolarità riscontrate, una delle seguenti sanzioni:

- a) ammonimento scritto;
- b) sospensione temporanea della licenza, da tre mesi ad un anno;
- c) revoca della licenza d'uso dei marchi;
- d) revoca della licenza e diritto di risarcimento dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni, anche indirettamente a causa di danni a terzi, per l'uso improprio del marchio o dei marchi.

Art. 6 – RESPONSABILITA'

1. Il titolare della licenza d'uso, con l'accettazione del presente regolamento, è responsabile per i danni che possono derivare a terzi e cose, per l'utilizzo di prodotti o di servizi contraddistinti dai marchi oggetto di questo regolamento, e solleva la Fondazione da ogni responsabilità.

Art. 7 – CONTROVERSIE

1. Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente regolamento è competente il Foro di Venezia – sezione proprietà intellettuale. È escluso l'arbitrato.

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 novembre 2010 con esecutività immediata.

Belluno, 3 novembre 2010

Il presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Segretario della Fondazione